



Dipartimento per il programma di Governo

Focus

Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica e la
promozione delle fonti energetiche
rinnovabili

D.L. n. 181/2023 conv. L. n. 11/2024

Sommario

Articolo 1 (Misure per l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti a rischio delocalizzazione)	1
Articolo 2 (Rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale)	2
Articolo 3 (Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)	3
Articolo 4 (Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili)	4
Articolo 4-bis (Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale)	4
Articolo 4-ter (Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)	4
Articolo 4-quater (Misure a sostegno dell'edilizia)	5
Articolo 4-quinquies (Semplificazione dell'accesso agli incentivi nell'area del Centro Italia post sisma 2016)	5
Articolo 4-sexies (Modifiche concernenti la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)	5
Articolo 4-septies (Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)	6
Articolo 4-octies (Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)	6
Articolo 5 (Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili)	6
Articolo 5-bis (Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano)	6
Articolo 6 (Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria)	6
Articolo 7 (Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2)	7
Articolo 8 (Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare) ..	7
Articolo 9 (Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica)	7
Articolo 10 (Sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento)	7
Articolo 11 (Infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi)	7
Articolo 12 (Registro delle tecnologie per il fotovoltaico)	8
Articolo 12 bis (Gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici)	8
Articolo 12 ter (Sogesid S.p.A. società in house delle amministrazioni centrali dello Stato)	8
Articolo 13 (Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)	8

Articolo 14 (Procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)	8
Articolo 14 quinquies (Lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)	10
Articolo 15 (Disposizioni per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali)	10
Articolo 16 (Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione)..	10
Articolo 17 (Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche).....	10
Articolo 18 (Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali).....	10
Articolo 18 bis (Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici)	10
Abbreviazioni ed acronimi	14

Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con legge n. 11 del 2 febbraio 2024

Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 287 del 9 dicembre 2023, entrando in vigore il 10 dicembre 2023.

Successivamente il D.L. è stato convertito, con modifiche, con la legge del 2 febbraio 2024, n. 11, pubblicata nella G.U. del 07 febbraio 2024, n. 31, entrata in vigore l’8 febbraio 2024.

Il provvedimento introduce misure per la sicurezza energetica del Paese e disposizioni volte ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia, nonché misure finalizzate alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.

Ulteriori misure mirano al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas, alla concessione di incentivi alle Regioni che ospitano impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ed alla semplificazione dei procedimenti di impatto ambientale.

Il decreto apporta modifiche al Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006), e, in particolare, alla disciplina sul riutilizzo dei materiali di dragaggio e alla *Valutazione di Impatto Ambientale*, prevedendo la sottoposizione a VIA degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

Assumono rilevanza, inoltre, le norme sulla gestione dei rifiuti radioattivi e le novità relative ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) fotovoltaici ed al biometano.

Articolo 1 (Misure per l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti a rischio delocalizzazione)

La disposizione è finalizzata a **promuovere gli investimenti volti all’autoproduzione di energia rinnovabile** nei settori caratterizzati da forte consumo di energia elettrica. Nello specifico:

- fino al 31 dicembre 2030, nel caso in cui ci siano più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie, gli enti concedenti **attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle cd. imprese**

energivore, ovvero iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

- viene demandata al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese cd. energivore, secondo determinati criteri fissati dalla legge;
- viene riconosciuta la **possibilità** per le imprese **di richiedere al GSE** (Gestore dei Servizi Energetici) **un'anticipazione di parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione**, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell'entrata in esercizio degli impianti interessati. Tale anticipazione viene restituita al GSE dalle imprese beneficiarie, mediante la **stipula di contratti per differenza a due vie**;
- viene attribuita **ad ARERA** (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) la **definizione delle modalità per la copertura di taluni oneri** derivanti dal suindicato meccanismo, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico, destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;
- viene riconosciuta la **facoltà di recesso ai titolari dei contratti per differenza**¹, stipulati con il GSE, ai sensi della disciplina del cd *"Electricity release"* (D.M. 341/2022, che prevede la cessione di elettricità a prezzi "calmierati" per determinati clienti e a determinate condizioni), senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione ed il prezzo medio di riferimento zonale, maturati durante il periodo di vigenza del contratto.

Articolo 2 (Rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale)

Tale disposizione ridefinisce la normativa finalizzata **all'incremento della produzione nazionale di gas naturale** da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico, cd. "gasivori". In particolare:

- viene confermato il **GSE** quale soggetto **responsabile ad avviare**, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le **procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli**;
- vengono confermati, quali soggetti legittimati a partecipare alle procedure, i titolari di concessioni esistenti, anche se improduttive o in sospensione volontaria, i cui impianti di coltivazione siano collocati, totalmente o parzialmente, in aree considerate compatibili dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), nel rispetto dei vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo, nonché della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali;

¹ Si tratta di contratti tra investitore e broker, in mercati definiti "OTC", ossia "Over The Counter", le cui negoziazioni si svolgono al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali. Costituiscono un'operazione finanziaria in cui due parti, venditrice e acquirente, convengono per scambiare denaro sulla base della variazione di valore dell'attività che intercorre tra il momento in cui l'operazione viene aperta e quello in cui viene chiusa.

- viene confermata, a determinate condizioni, **l'ammissibilità in deroga dell'attività upstream**, ovvero l'insieme dei processi operativi da cui ha origine l'attività di produzione di gas naturale, olio combustibile e petrolio, **nelle aree marine protette**;
- viene previsto un **procedimento unico per il rilascio di nuove concessioni, proroghe e modifiche delle concessioni esistenti**, nonché per le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas;
- viene confermato che **l'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale**, ove previste, sia svolta dalla **Commissione tecnica PNRR-PNIEC**;
- l'efficacia delle nuove concessioni, delle proroghe e delle modifiche delle concessioni esistenti, nonché delle autorizzazioni delle opere necessarie è condizionata alla **stipula dei contratti finanziari di vendita di lungo termine**, stipulati tra GSE e titolari delle concessioni, aventi ad oggetto i diritti sul gas da questi prodotto;
- viene demandata all'ARERA la definizione delle modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura, tra i proventi di aggiudicazione delle procedure e il costo asseverato riconosciuto ai concessionari dal Gruppo GSE, viene destinata alla riduzione delle tariffe per l'utilizzo della rete di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali, partecipanti alla procedura specifica, secondo un criterio *pro quota* in ragione delle offerte presentate nell'ambito della procedura.

Al fine di **rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e ridurre della dipendenza dai combustibili fossili russi** sono previste **misure per il rafforzamento dei terminali di rigassificazione on-shore e off-shore**.

Inoltre, è stata **modificata la disciplina del fondo**, istituito **nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze**, le cui **risorse pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043**, vengono finalizzate alla copertura della quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, e di acquisto o realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione off-shore.

Infine, si prevede che le imprese di distribuzione del gas debbano versare agli enti locali, appartenenti all'ambito territoriale interessato, il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per la remunerazione degli interventi di efficientamento energetico, applicando una maggiorazione, a titolo di penale, qualora non conseguano la quota addizionale di risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)

La disposizione **modifica e integra la disciplina sulle concessioni** di coltivazione riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, **cd. concessioni geotermoelettriche**, rimuovendo una serie di condizioni affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, insieme alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell'impianto. La **finalità** è quella **di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione**. Tra le principali misure troviamo:

- la possibilità di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali;

- la **proroga** del termine di **durata** delle **concessioni geotermoelettriche** in essere **dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026**;
- la previsione del termine - per l'indizione della gara per la riassegnazione delle concessioni - di due anni prima della loro scadenza;
- la possibilità per il concessionario uscente di presentare, entro e non oltre il 30 giugno 2024, un **Piano pluriennale per la promozione degli investimenti** che, ove approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione;
- la proroga, al 31 dicembre 2027, del termine per **l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi** a beneficiare degli **incentivi per le fonti rinnovabili elettriche** previsti dal D.M. 23 giugno 2016.

Articolo 4 (Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili)

Per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, si prevede che **una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica**, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, **nel limite di 200 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2032**, sia **destinata ad alimentare un fondo *ad hoc*** da istituire nello stato di previsione del MASE e **da ripartire tra le Regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete.**

Articolo 4-bis (Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale)

La norma apporta **modifiche al Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006)**, prevedendo, al fine di **accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**, la **sottoposizione** alla verifica di assoggettabilità a **VIA** (c.d. *screening di VIA, Valutazione di impatto ambientale*)² degli **interventi di modifica**, anche sostanziale, **per rifacimento, potenziamento o ricostruzione integrale di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.**

Articolo 4-ter (Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

Tale norma mira ad **ottimizzare la gestione dei RAAE fotovoltaici**, ovvero i **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**. Nello specifico la disposizione contiene:

- la disciplina delle attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei RAAE fotovoltaici;

² La *Valutazione di impatto ambientale* è una procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, preventivamente rispetto alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente, sulla salute e sul benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure per prevenire, eliminare o minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino.

- i regimi di sostegno relativi agli impianti fotovoltaici in ambito agricolo per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- le disciplina sulla certificazione della sostenibilità dei carburanti;
- la disciplina del nuovo sistema incentivante per le fonti rinnovabili elettriche, che sostituirà, con l'adozione dei decreti attuativi, il meccanismo di sostegno dello **scambio sul posto**³;
- la disciplina del **meccanismo incentivante del ritiro dedicato**⁴;
- la normativa relativa alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica.

Che cosa è il meccanismo di sostegno dello scambio sul posto?

È un meccanismo che consente di immettere l'eventuale eccesso di energia prodotta da un impianto fotovoltaico nella rete elettrica, per poterne poi usufruire nei momenti in cui c'è maggiore richiesta ma meno produzione.

Articolo 4-quater (Misure a sostegno dell'edilizia)

La disposizione **proroga, di ulteriori sei mesi, i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell'edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori**, previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, alla luce delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Articolo 4-quinquies (Semplificazione dell'accesso agli incentivi nell'area del Centro Italia post sisma 2016)

La norma contiene disposizioni finalizzate a **facilitare l'accesso agli incentivi** per la realizzazione di interventi sugli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016.

Articolo 4-sexies (Modifiche concernenti la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

La disposizione prevede, **per accelerare la definizione dei procedimenti** e per potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale,

³ Il meccanismo di sostegno dello scambio sul posto è un meccanismo che consente di immettere l'eventuale eccesso di energia prodotta da un impianto fotovoltaico nella rete elettrica, per poterne poi usufruire nei momenti in cui c'è maggiore richiesta ma meno produzione.

⁴ Il ritiro dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, consistente nella cessione al GSE dell'energia elettrica prodotta in eccesso, in alternativa alla vendita sul libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale.

l'incremento da 50 a 70 del **numero massimo di componenti della Commissione VIA-VAS**, nonché la revisione della disciplina concernente la copertura dei costi di funzionamento delle Commissioni VIA e i compensi dei relativi componenti.

Articolo 4-septies (Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

La disposizione introduce un **meccanismo di sostegno** per la **promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile**, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile disciplinato dal D.lgs. n. 199/2021.

Articolo 4-octies (Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)

La norma **incrementa di 150 milioni annui**, a decorrere dal 2025, l'ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Articolo 5 (Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili)

La disposizione istituisce un meccanismo per la **contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili**, che rispettano i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del D.Lgs. n. 199/2021 e i cui impianti siano già in esercizio alla data del 10 dicembre 2023. La finalità è rappresentata dal raggiungimento degli obiettivi di crescita della quota di consumi finali coperti da fonti rinnovabili indicati nel Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC).

Vengono disciplinati, inoltre, gli **incentivi per gli impianti alimentati da biomasse** e previste **misure per la promozione del biometano**.

Articolo 5-bis (Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano)

Tale norma introduce misure per il **rafforzamento** dell'operatività degli **impianti di produzione di biometano** in esercizio o in corso di realizzazione.

Articolo 6 (Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria)

La disposizione introduce **semplificazioni amministrative** ai fini della **realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti termoelettrici** già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non determini un incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti. Pertanto, la

realizzazione dei sistemi suindicati è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2)

Al fine di perseguire gli **obiettivi di decarbonizzazione al 2030**, la disposizione contiene **misure in materia di cattura e stoccaggio della CO2** ("Carbon Capture and Storage – CCS"), apportando modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 e specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO2.

Articolo 8 (Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare)

La norma contiene disposizioni che mirano al raggiungimento dell'**autonomia energetica nazionale** nonché al **sostegno agli investimenti nelle aree del Mezzogiorno**, attraverso la creazione di un **polo strategico nazionale** nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

Si prevede, inoltre, che il MASE si avvalga del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, nelle attività connesse allo sviluppo delle piattaforme galleggianti per l'energia eolica in mare.

Articolo 9 (Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica)

La norma prevede e disciplina la **realizzazione**, da parte di Terna S.p.A., di un **Portale digitale** che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'ARERA, alle regioni e province autonome ed agli operatori interessati, l'accesso ai dati sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione.

Articolo 10 (Sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

La norma reca disposizioni volte a **finanziare i progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento** o di ammodernamento di sistemi già esistenti, per un totale di **96.718.200 euro per l'anno 2023**. Dispone, altresì, che i proventi derivanti dalle aste di CO2 per l'anno 2022 siano, per una parte, destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e, per una parte, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'impres e del Made in Italy.

Articolo 11 (Infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi)

L'articolo interviene in ambito di *decommissioning* di infrastrutture, ovvero sia di dismissione di impianti. La norma apporta alcune modifiche alla disciplina dedicata all'**individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi**.

Articolo 12 (Registro delle tecnologie per il fotovoltaico)

La norma attribuisce all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di istituire un **registro recante le tipologie di prodotti fotovoltaici** suddivise in sezioni, basate su requisiti di carattere territoriale e qualitativo, in modo da predisporre in favore di imprese ed utenti una mappatura dei prodotti europei di qualità offerti sul mercato.

Articolo 12 bis (Gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici)

L’articolo individua la misura percentuale della quota detenuta sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dai **sistemi collettivi per la gestione dei RAEE fotovoltaici**, ovvero sia dei consorzi senza fini di lucro costituiti dai produttori di AEE.

La norma determina, inoltre, quali sono gli elementi che devono essere contenuti all’interno della documentazione di adesione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici e individua le misure finalizzate a realizzare una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio.

Articolo 12 ter (Sogesid S.p.A. società in house delle amministrazioni centrali dello Stato)

La disposizione **individua come società in house delle amministrazioni centrali dello Stato la Sogesid S.p.A.**, al fine di assicurare il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, tra cui gli interventi previsti dal PNRR. Fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Sogesid è autorizzata a **stipulare apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni centrali dello Stato** per l’esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.

Articolo 13 (Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)

La norma prevede il rifinanziamento del **Fondo italiano per il clima** nella misura pari a **200 mln di euro per l’anno 2024** per gli interventi relativi a operazioni di assunzione di capitale di rischio, concessione di finanziamenti e rilascio di garanzie.

Articolo 14 (Procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica)

L’articolo reca disposizioni di vario contenuto legate alla **tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica**.

- Il primo comma prevede, al fine di **prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi** e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica e di assicurare un’adeguata informazione dei clienti domestici in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall’avvio del servizio a tutele gradualità, lo

stanziamento di un milione di euro nel 2024 per la promozione di campagne informative da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

- Il secondo comma **trasferisce**, dal 1° gennaio 2024, **al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti** proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, al fine di assicurare un elevato **coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori**.
- Il terzo comma prescrive che il **servizio di vulnerabilità debba essere erogato ai clienti vulnerabili secondo le condizioni stabilite dall'ARERA**, a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso. Affida, poi, ad Acquirente Unico S.p.A. l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso, da svolgersi secondo le modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato.
- Il quarto comma prescrive che **gli esercenti il servizio di maggior tutela continuino ad utilizzare i servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori** del servizio di vulnerabilità, lasciando inalterata la scadenza naturale dei contratti che disciplinano i medesimi servizi, laddove sia anteriore.
- Il comma 4-bis fissa i termini entro i quali gli esercenti il servizio di tutela debbano presentare all'ARERA una **relazione indicante i costi sostenuti a partire dal 1° aprile 2023** che siano direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili, ai fini del loro riconoscimento da parte di ARERA e della loro imposizione a carico dei clienti del servizio elettrico.
- Il quinto comma prescrive, al fine di garantire la continuità della fornitura elettrica, che l'**autorizzazione del cliente all'addebito diretto**, rilasciata nell'ambito del servizio di maggior tutela per il pagamento delle fatture, **si intenda rinnovata**, salvo revoca, anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele graduali o di vulnerabilità.
- Il comma 5 bis interviene al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito diretto per il pagamento delle fatture per la fornitura elettrica, disponendo che **gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali o di vulnerabilità ogni informazione necessaria** per procedere all'addebito diretto sul conto del cliente domestico.
- Il sesto comma pone a carico di ARERA l'adozione dei **provvedimenti in grado di assicurare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione del servizio a tutele graduali**.
- Il settimo comma prevede che **Acquirente Unico S.p.A. monitori le condizioni di fornitura** di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici e la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le procedure competitive. Gli esiti del monitoraggio sono poi trasmessi dall'ARERA alle Commissioni parlamentari competenti.
- Il comma 7-bis apporta modifiche alla **disciplina del portale delle offerte** al fine di consentire agli operatori economici di trasmettere tempestivamente le proprie offerte.

Articolo 14 quinquies (Lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

La norma modifica la **disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC**, prevedendo che possa essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori e prescrivendone la relativa composizione.

Articolo 15 (Disposizioni per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

La disposizione apporta alcune modifiche alla normativa vigente ampliando la tipologia dei danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità, per i quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche che sono state interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Articolo 16 (Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione)

La norma **esclude l'applicazione dei requisiti minimi di efficienza energetica per la ricostruzione privata** del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, **nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche**, in deroga alla normativa sul rendimento energetico.

Articolo 17 (Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche)

La disposizione prevede la possibilità per le **imprese agricole ubicate in Toscana che hanno subito danni** in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023 di **accedere agli interventi previsti dalla legge per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva** anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative a valere sulle economie registrate dalla regione su precedenti assegnazioni, nel limite di **6 mln di euro**.


Articolo 18 (Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali)

La norma prescrive l'**applicazione, nei territori della Regione Toscana interessati dagli eventi meteorologici avversi verificatisi dal 29 ottobre 2023, del regime degli aiuti di Stato c.d. "de minimis"** per le aree di crisi industriale, destinando per la predetta finalità un massimo di **50 mln di euro**, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Articolo 18 bis (Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici)

La disposizione estende a tutti i territori della **Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023** - per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale - l'**esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2024 relativamente ai fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.


Figura 1: Misure autoapplicative e non autoapplicative (%)



La figura 1 illustra, con un grafico a torta, la percentuale di misure autoapplicative e non autoapplicative del D.L. n. 181/2023 conv. L. n. 11/2024, così ripartiti:

- 78% misure autoapplicative;
- 22% misure non autoapplicative.


Figura 2: Risorse finanziarie per punto del programma in valore assoluto e in percentuale



La figura 2 illustra, con un grafico a barre orizzontali, le risorse finanziarie per punto del programma in valore assoluto e in percentuale, secondo il seguente schema:

- Pubblica Amministrazione: 1 mln di euro, pari allo 0,04%;
- Rilancio del Mezzogiorno e governo del territorio: 850 mln, pari al 35,41%;
- Politiche sociali, per i giovani e lo sport: 5 mln, pari allo 0,21%;
- Politiche ambientali e autosufficienza energetica: 1538,72 mln, pari a 64,10%;
- Agricoltura: 6 mln, pari allo 0,25%.

Figura 3: Provvedimenti attuativi con e senza risorse finanziarie in percentuale



La figura 3 illustra, con un grafico a torta, la percentuale dei provvedimenti attuativi con risorse finanziarie (27%) e senza risorse finanziarie (73%).

Abbreviazioni ed acronimi

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente

D.L: Decreto legge

Mln: milioni

Art.: articolo

V.I.A.: Valutazione di impatto ambientale

Artt.: articoli

Co.: comma

cc. commi

P.N.R.R.: Piano Nazionale di Ripresa e di
Resilienza